

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Conferimento incarico
Contenuto	AZ. USL TOSCANA CENTRO/ EREDI SIG. R.S. - SX 12RCT84 - CONFERIMENTO INCARICO AVV. STEFANO PINZAUTI - CASSAZIONE -

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	FEDERIGI PAOLO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
23.703,4	altre sopravvenienze passive rischio clinico	3E020417	2024

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso

Che in data 26/11/2012 veniva notificato, alla ex Az. USL 3 Pistoia, oggi Azienda USL Toscana Centro, Decreto di Citazione del Responsabile Civile, avanti al Tribunale di Pistoia, dai Sigg.ri L.S.+6, quali eredi del Sig. R..S., per il risarcimento di presunti danni derivanti da responsabilità medica;

Che, dopo la necessaria istruttoria, è risultata l’opportunità della costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell’Ente affidando l’incarico all’Avv. Stefano Pinzauti di Prato con delibera DG n. 394 del 28/07/2014;

Che in data 13/12/2019 veniva adottata la sentenza n. 1839/2019, immediatamente esecutiva, depositata in cancelleria in data 05.03.2020, mediante la quale l’Azienda veniva condannata, in solido con l’imputata, al pagamento di una provvisionale alle parti civili nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa;

Che con delibera DG n. 435 del 09/04/20, l’Azienda proponeva appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pistoia, ritenendola censurabile in punto di motivazione, in quanto il Tribunale, pur avendo riportato le conclusioni dei consulenti di parte della difesa, pronunciava sentenza di condanna dell’imputata e dell’Azienda, quale responsabile civile, senza alcuna sostanziale confutazione nel merito, adeguandosi apoditticamente alle risultanze dei consulenti del PM;

Che l’incarico per la difesa dell’Azienda era conferito allo stesso legale esterno, Avv. Stefano Pinzauti, in quanto già a conoscenza dei fatti di causa;

Che in data 14.12.2023 la Corte d’Appello di Firenze ha pronunciato la sentenza n°5620/2023, depositata in cancelleria in data 13.03.2024, con la quale la suddetta Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, in ordine al reato a lei ascritto, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado e condannando l’imputata e l’Azienda, quale responsabile civile, a rifondere le spese di difesa delle parti civili,

Che la suddetta sentenza ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, rimandando l’accertamento definitivo del danno ad un separato giudizio civile, per cui, nell’interesse dell’Azienda, si rende opportuna la proposizione del ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza che, in punto di motivazione, non ha risolto le contraddizioni ed illogicità, già denunciate in sede di appello, in ordine alla idoneità della condotta dell’imputata a determinare il decesso del paziente, date le gravi condizioni cliniche dello stesso al momento dell’arrivo al PS dell’Ospedale di Pistoia il 20.03.2012 ed il malfunzionamento del dispositivo L-VAD di cui egli era portatore;

Che, pertanto, si rende opportuno conferire l’incarico di proporre ricorso per cassazione avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze n°5620/2023 all’Avv. Stefano Pinzauti, confermando l’incarico già allo stesso attribuito, in quanto a conoscenza dei fatti di causa;

Considerato

che l’Avv. Pinzauti ha inviato un preventivo per un importo di € € 23.703,40 comprensivo di accessori di legge;

che detti importi potranno subire variazioni sulla base delle fasi processuali effettivamente svolte, nonché sulla base di ulteriore eventuale attività che dovesse essere effettuata dal professionista in relazione al presente incarico, ovvero in caso di ipotetico accordo conciliativo raggiunto dalle parti;

che il compenso previsto per detta attività è stato determinato in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera del

Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), da imputare al conto 3E020417 “Altre sopravvenienze passive rischio clinico” Bilancio 2024;

Considerato altresì

che in ragione dell’incarico conferito l’Avv. Stefano Pinzauti sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante lo svolgimento del mandato, impegnandosi a rispettare sia le norme del Reg. UE 2016/679 sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), così come revisionato alla luce del D. Lgs.101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria, sia i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Che in forza della decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 6.06.2019, gli incarichi legali di patrocinio e/o consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *“in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

Rilevato

che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., visto l’approssimarsi del termine per il ricorso in Cassazione che scadrà in data 26/04/2024;

Preso atto

che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, anche quale Responsabile del procedimento, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa, la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

Dato atto

Della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Direttore che propone il presente atto;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di conferire all’Avv. Stefano Pinzauti del Foro di Prato, fiduciario dell’Ente incarico procuratorio per l’impugnazione della sentenza n. 5620/2023 della Corte di Appello di Firenze;
2. di dare atto che l’incarico verrà retribuito ai minimi tariffari ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e ss.mm (D.M.37/2018) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), comprensivo di oneri legali , oltre spese di domiciliazione, C.U. ed imposta di registro per un importo complessivo di € 23.703,40, da imputare al conto 3E020417 “Altre sopravvenienze passive rischio clinico” Bilancio 2024;
3. di prendere atto che detti importi potranno subire variazioni sulla base delle fasi processuali effettivamente svolte, nonché sulla base di ulteriore eventuale attività che dovesse essere effettuata dalla professionista in relazione al presente incarico, ovvero in caso di ipotetico accordo conciliativo raggiunto dalle parti;

4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare la presente delibera sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)